

Il Politecnico di Torino lancia le indicazioni per la Fase 2 che saranno adottate dal Piemonte

# Imprese aperte, lavoratori sicuri

## Turni rimodulati, aree aziendali classificate per rischio

DI DARIO FERRARA

Imprese aperte, lavoratori protetti»: il Politecnico di Torino lancia le linee guida per la fase 2 dell'emergenza Covid-19. Pubblicati i primi risultati dello studio realizzato dalla task-force di cinquanta esperti: la ripartenza delle attività produttive dovrà avvenire in base al principio "ognuno protegge tutti", con prevenzione, informazione e monitoraggio per ridurre il rischio del contagio (documento in allegato). Quando sarà il momento bisogna trovarsi preparati a un rientro sicuro e controllato: ogni singolo addetto deve dunque essere formato a utilizzare minimi dispositivi di protezione e distanze, adottare nuove modalità organizzative, sottoporsi a valutazioni cliniche, impiegare app che tracciano gli spostamenti, mantenere best practice sui mezzi di trasporto collettivo.

### Distanza sociale

Realizzata in dieci giorni, la ricerca sarà inviata al go-

verno e adottata dalla Regione Piemonte per il dopo lockdown: è in corso la sperimentazione in aziende selezionate come casi di studio. Il progetto prevede «soluzioni tecnologiche non invasive» e rispettose dalla «privacy e del benessere dei lavoratori». E va bene per grandi e piccole imprese.

Le misure di prevenzione? Lavorare il più possibile da remoto; rimodulare i turni e gli orari di ingresso/uscita; garantire la distanza minima di un metro fra le postazioni; evitare gruppi di lavoro, contatti con terzi e l'uso di dispositivi altrui. E le mascherine? Consigliate in tutte le situazioni nelle quali non è possibile stare a distanza di almeno quattro metri al chiuso oppure un metro all'aperto. Basta il modello "di comunità", ma dotata di un livello di filtrazione noto e approvato, se la distanza è fra quattro metri e uno, al di sotto serve invece il dispositivo medico secondo la norma En 14683 tipo I. Inutile



Il Politecnico di Torino

intaccare le scorte di dispositivi di protezione individuale tipo Ffp2/Ffp3, il cui utilizzo è indicato in ambito sanitario e in altri specifici contesti lavorativi. Necessario invece l'alto controllo sull'igiene delle mani, con fornitura di gel sanizzante ogni volta non vi è accesso a un lavabo. Guanti monouso a chi non dispone di gel o acqua e sapone.

### Zone a rischio

Il datore deve realizzare un piano di lavoro per identificare aree affollate come i reparti e la mensa o a rischio assem-

bramento, ad esempio la reception e le casse. E attribuire agli ambienti una classe di rischio verificando la fattibilità tecnica degli interventi. Dunque: solo transito in corridoio, atrio e parcheggio; sosta breve in hall e servizi igienici. Servono invece revisione dei turni, formazione ad hoc, dispositivi di protezione, barriere anti-respiro nei luoghi in cui si trascorrono da quindici minuti a molte ore, comprese le zone dei tornelli e dove si striscia il badge. Superflui respiratori Ffp, camici e visiere a meno che non siano necessari per altre preesistenti condizioni di sicurezza. Sufficienti i prodotti per pulizia e sanificazione secondo le linee guida nazionali e internazionali senza ricorrere a sterilizzanti usati dalle strutture sanitarie.

### Presenza e prossimità

Via alla prevenzione hi-tech, tarata su dimensioni e maturità dell'azienda: diari online

di sintomi e interazioni sociali, app installate sugli smartphone, sensori sul campo come telecamere e rilevatori di presenza o di prossimità. Possibile il monitoraggio della temperatura corporea all'accesso in azienda con termometri digitali o termocamere. Fondamentale la collaborazione del medico competente per la gestione dei soggetti fragili: lavoratori più anziani o portatori di patologie attuali o pregresse che li espongono al pericolo di conseguenze gravi in caso di Coronavirus; da segnalare subito sintomi sospetti e comportamenti non adeguati. Necessario lo screening sull'osservanza delle regole anti-assembramento: se negli ambienti outdoor si possono utilizzare tecnologie Gps, in quelli indoor bisogna ricorrere a sensori Pir, Rf-Id o Bluetooth. Si tratta di sistemi che consentono il tracciamento dei contatti con la registrazione dei movimenti. Il progetto individua linee guida e responsabilità per la tutela della riservatezza.

© Riproduzione riservata

Anche per i ricorsi prima del blocco. Lo chiariscono le Entrate

## Tributi locali, sospesi i termini per le mediazioni

DI SERGIO TROVATO

Si applica alla mediazione delle controversie riguardanti i tributi locali il periodo di sospensione dei termini processuali, anche per i ricorsi proposti prima della data del blocco dei termini per la difesa in giudizio innanzi alle commissioni tributarie. L'Agenzia delle entrate, con la circolare 10 del 16 aprile scorso, ha chiarito che la sospensione si applica non solo al termine per la procedura di reclamo e mediazione (90 giorni), nel contraddittorio tra enti impositori e contribuenti, ma anche a quello di 20 giorni per il versamento del totale delle somme dovute, o della prima rata, che serve a perfezionare la mediazione e la definizione agevolata della causa tributaria.

L'Agenzia delle entrate, in seguito al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali resosi necessario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, disposto dai dl 18 e 23/2020, ha precisato che dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è sospeso sia il termine per la proposizione dei ricorsi innanzi ai giudici tributari sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione. Per esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio scorso scadrà il 23 giugno 2020, anziché il 20 aprile 2020, vale a dire decorso il termine ordinario di 90 giorni cui si aggiunge quello di sospensione. Dalla scadenza di quest'ultimo termine, poi, decorre quello di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non si perfezioni la mediazione. È richiesto, invece, il pagamento del quantum dovuto entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti. Secondo l'Agenzia, la sospensione

«opera sia con riferimento al termine di 30 giorni, da quello della conclusione del procedimento di mediazione, entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo». Solo con il versamento si perfeziona la mediazione. La circolare pone in evidenza con un esempio che per un accordo di mediazione concluso il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o dell'intera somma dovuta scadrà il prossimo 18 maggio.

Va ricordato che dal 2018 è stata innalzata la soglia per le controversie tributarie soggette a reclamo e mediazione. È stato aumentato da 20 a 50 mila euro il valore delle liti per le quali è imposta la procedura deflattiva. Questa regola si applica anche alle cause in cui sono parti gli enti locali. Enti impositori e contribuenti, infatti, devono osservare il termine dilatorio di 90 giorni prima del deposito del ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale, nei successivi 30 giorni. Una volta notificato il ricorso, ex lege, il termine per il deposito è sospeso per 90 giorni. A questa sospensione ordinaria si aggiunge quella per il coronavirus. Per quanto concerne la data di decorrenza la Cassazione (ordinanza 18125/2015) ha sostenuto che conta la data di spedizione dei ricorsi. Del resto, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente è collegata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. È richiesto il suo deposito presso la segreteria del giudice adito per incardinare il processo.

© Riproduzione riservata

ON LINE SU

[www.classabbonamenti.com/credito-imprese](http://www.classabbonamenti.com/credito-imprese)

Disponibile su



Tutte le agevolazioni introdotte con il decreto legge liquidità

# Credito alle imprese

Prestiti automatici alle Pmi fino a 25 mila €  
Credito garantito fino al 90% per 200 mila €  
Bilanci, continuità aziendale sterilizzata  
Il coronavirus blocca tutti i fallimenti  
Il codice della crisi slitta a settembre 2021  
Enti no profit, sospesi gli adempimenti

ANCHE IN E-BOOK a soli € 2,99

IN EDICOLA CON

